

COMUNE DI ANCONA

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

REDAZIONE	DATA
SETTORE MOBILITA' E POLITICHE AMBIENTALI	
ADOTTATO CON DELIBERA	
<i>Deliberazione consiliare n. 84 del 25 luglio 2011</i>	



Indice generale

COMUNE DI ANCONA

TITOLO I

FINALITÀ GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Definizioni	3

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 3 - Campo di applicazione	4
Art. 4 - Rumore interno.....	4
Art. 5 - Rumore esterno	5
Art. 6 - Rumore prodotto dagli impianti	5
tecnologici interni agli edifici	5
Art. 7 - Applicazione del criterio differenziale	6
in presenza di più sorgenti disturbanti	6
Art. 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico,.....	6
spazzamento strade e raccolta rifiuti	6
Art. 9 - Aree soggette a regolamentazione specifica	7
Art. 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi	7

TITOLO III

ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Art. 11 - Campo di applicazione	8
Art. 12 - Autorizzazioni e Autorizzazioni in deroga.....	8
Art. - 12 bis	9
Domanda di Autorizzazione e Autorizzazione in Deroga	9
Art. 13 - Localizzazione dei siti	9
destinati a manifestazioni rumorose temporanee	9
Art. 14 - Orari e durata delle manifestazioni	10
Art. 15 - Limiti di immissione sonora.....	10
Art. 16 – Sanzioni e provvedimenti restrittivi	11

TITOLO IV

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 17 – Campo di applicazione	12
Art.17 bis - Orario dei Cantieri	12
Art. 18 – Autorizzazioni	12
Art. 18 bis – Autorizzazioni in deroga.....	13
Art. 19 - Orari e limiti di immissione sonora.....	14
Art. 20 – Emergenze	15
Art. 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi	15

TITOLO V

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI: PERMESSO COSTRUIRE - DENUNCIA INIZIO

ATTIVITA' – AUTORIZZAZIONI

Art. 22 - Trasformazioni territoriali	15
Art. 23 - Documentazione Acustica.....	16
Art. 24 - Valutazione di impatto acustico	16
Art. 25 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico.....	17
Art. 26 - Certificazione Acustica degli Edifici	18
Art. 27 - Modalità di presentazione	19
della documentazione e controllo	19



Art. 28 – Sanzioni	20
TITOLO VI	
EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE	
Art. 29 - Risanamento e pianificazione.....	20
Art. 30 - Emissioni sonore dei veicoli a motore	20
TITOLO VII	
DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 31– Disciplina dei controlli	21
Art. 32 - Entrata in vigore	21
Art. 34 - Abrogazioni e validità	21



TITOLO I

FINALITÀ GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Ancona in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché della Legge Regionale n. 28, del 14 novembre 2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche".
2. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività oggetto degli artt. 53 e 54 del Regolamento di Polizia Urbana. (abitazioni private, strumenti musicali, dispositivi acustici antifurto).

Art. 2 – Definizioni

Si definiscono:

- a) **attività rumorosa**: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) **valori limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; valori limite differenziali o limiti differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- g) **classificazione o zonizzazione acustica**: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) **impatto acustico**: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) **clima acustico**: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;

- j) **requisiti acustici degli edifici:** i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) **tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della L. 447/1995.

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 3 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività rumorose permanenti di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito di automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (spettacoli all'aperto, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, pub, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Art. 4 - Rumore interno

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 3 del presente Regolamento, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 10/04/2006 n. 195, quando applicabile.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 3, lettera c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore devono essere conformi alle norme del D.P.C.M. 16/04/99 n. 215.

Art. 5 - Rumore esterno

1. Le attività indicate all'art. 3, lettere dalla a) alla d), del presente Regolamento, devono rispettare (o concorrere a rispettare) i limiti assoluti di emissione stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e i limiti di immissione differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (**tabella B** in appendice al presente regolamento).
2. I servizi e gli impianti indicati all'art. 3, lettera e), del presente Regolamento, devono rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (**tabella A** in appendice al presente regolamento) e i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (**tabella B** in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui alla Tabella B dell'Allegato A del D.P.C.M. 5/12/97 (**tabella C** in appendice al presente regolamento).
3. Si fa riferimento all'art. 659 c.p. per il vociferare nelle aree esterne ai locali e nelle aree pubbliche. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309,00. Si applica l'ammenda da € 103,00 a € 516,00 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

Art. 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui alla Tabella B dell'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 (**tabella C** in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.
2. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è disciplinato dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ancona.
3. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 (**tabella C** in appendice al presente regolamento) si applicano:
 - a) agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto;
 - b) agli impianti soggetti (successivamente all'entrata in vigore del decreto) a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto, limitatamente alla parte oggetto di modifica;
 - c) agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica.
4. Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, il Sindaco ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnica, ordina l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un miglioramento della qualità acustica.
5. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (**tabella B** in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio,

indipendentemente dalla data di installazione.

6. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.
7. Il suono delle campane e altre diffusioni acustiche degli edifici di culto devono essere regolate in modo da non disturbare la quiete pubblica e sono vietate dalle ore 22.00 alle ore 07.00, salvo casi di manifestazioni o ricorrenze particolari.

Art. 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

1. Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute ad impianti tecnologici di cui all'art. 6, comma 1 del presente Regolamento, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (**tabella B** in appendice al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente.
2. In caso di accertamento di mancato rispetto dei limiti differenziali, il Sindaco adotta specifica ordinanza in merito.

Art. 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito:
periodo invernale
 - nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
 - nei giorni festivi e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.periodo estivo
 - nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
 - nei giorni festivi e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche e del suolo pubblico è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività.
4. Le attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani vanno concordate tra il Comune e l'Azienda che svolge il servizio.
5. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (**tabella B** in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo,

perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare il relativo piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale.

6. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti è oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Sindaco secondo le modalità previste al Titolo IV del presente Regolamento – Cantieri Edili Stradali e Assimilabili- .
7. Le attività di pronto intervento non sono tenute al rispetto dei limiti.
8. La pubblicità fonica in forma fissa o ambulante, fuori o dentro i centri abitati, è consentita dalle ore 9, alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, fatta salva l'autorizzazione comunale di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

Art. 9 - Aree soggette a regolamentazione specifica

1. Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose a distanza inferiore o uguale a 50 metri, riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'art. 3 del presente regolamento, l'Amministrazione comunale può emanare disposizioni specifiche al fine di garantire la tutela della quiete pubblica e il riposo dei cittadini.
2. Le regolamentazioni specifiche vengono, sentite le Circoscrizioni coinvolte e i soggetti interessati, approvate con atto della Giunta Comunale.

Art. 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 23 della L.R. 28/01, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 5.164,00 fatto salvo il caso in cui vi sia un Piano di Risanamento acustico volontario approvato o in corso di approvazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 28/01.
2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, il Sindaco ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995, che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui all' art. 11, legge regionale 28/01.
3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,00 a €. 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 23 della L.R. 28/01, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione degli orari di apertura al pubblico, ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della Legge 477/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, fatto

salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.032,00 a €. 10.329,00.

6. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7, dell'art. 6 e dal comma 1, dell'art. 8, del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 3/2003 e s.m.i.

TITOLO III

ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Art. 11 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencati, in modo non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi, e stabilimenti balneari (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo e ecc;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree pubbliche o aperte al pubblico, promossi e gestiti da enti pubblici, privati, associazioni e gruppi;
- d) mercati e fiere a sede variabile o occasionale;
- e) manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.

Art. 12 - Autorizzazioni e Autorizzazioni in deroga

1. Lo svolgimento di tutte le attività rumorose temporanee di cui all'art. 11 del presente Regolamento devono essere autorizzate dal Comune.
2. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 28/01, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali in deroga del rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
3. Gli atti, di cui al comma precedente, autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
4. Nell'autorizzazione il Comune indica tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di riduzione e minimizzazione dell'impatto acustico, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.
5. Copia dell'autorizzazione e dell'eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

6. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, pubblicità, ecc.) necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
7. L'utilizzo di strumenti di amplificazione e o diffusione da parte di musicisti da strada non è consentito se non espressamente autorizzato dall'Autorità Comunale.
8. L'Amministrazione comunale annualmente predispone un elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate, consultabile sulla base della normativa vigente.

Art. - 12 bis

Domanda di Autorizzazione e Autorizzazione in Deroga

1. La domanda di autorizzazione (redatta secondo la **Scheda - B1**, in allegato al presente Regolamento) e quella di autorizzazione in deroga (redatta secondo la **Scheda - B2**, in allegato al presente Regolamento) devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) al Comune, almeno 15 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione. Qualora emergesse la necessità per l'amministrazione di un parere tecnico dell'ARPAM, il soggetto richiedente dovrà presentare, a quest'ultima, copia della domanda di autorizzazione o di autorizzazione in deroga completa di tutti i suoi allegati.
2. Le domande di autorizzazione e quelle di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate **nell'Allegato A** del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.
3. Nel provvedimento di autorizzazione il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPAM, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc...). L'Amministrazione Comunale, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti, di cui sopra, al fine di ridurre l'impatto acustico.

Art. 13 - Localizzazione dei siti

destinati a manifestazioni rumorose temporanee

1. Le attività di cui all'art. 11, lettera a), del presente Regolamento per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati dal Comune di Ancona ed espressamente riportati nella Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Ancona.
2. La Giunta Comunale, con apposito atto può indicare, per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza), un termine temporale assoluto per la presentazione delle istanze di cui all'art. 12 bis del presente Regolamento, relative al periodo giugno-settembre, e i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni.
3. Le attività del tipo indicato all'art. 11, lettera a), possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto dei valori limite e

delle modalità indicate agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

4. In tutte le aree situate nella fascia costiera (500 metri dalla linea di costa) ed esclusivamente nel periodo estivo (15 giugno – 31 agosto) i limiti orari previsti per i prefestivi possono essere prorogati di un'ora.

Art. 14 - Orari e durata delle manifestazioni

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, attraverso gli uffici competenti, autorizzare per iscritto lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11, in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore dalle ore 9,00 alle ore 24,00. Limitatamente ai giorni prefestivi la deroga può essere concessa fino alle ore 01,00.
2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'art. 13 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore¹ una o più delle attività di cui all'art. 11, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
3. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'art. 13 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 11, lettera a), per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
4. Presso un pubblico esercizio, una struttura o quant'altro, possono essere autorizzati al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 11, lettere b) e c), per un massimo di 25 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
5. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.
6. Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.
7. Il superamento dei limiti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato dalla Giunta Comunale, indicandone gli orari e la durata.

Art. 15 - Limiti di immissione sonora

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 75 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di almeno 15 minuti, da rilevarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.
2. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.
3. Il limite indicato al comma 1, del presente articolo, può essere elevato fino ad 80 dB(A) di

¹ Nel presente Regolamento per superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore si intende sia il mancato rispetto dei d(B) previsti nella classificazione acustica del Comune di Ancona sia il mancato rispetto dei limiti di orario e di durata)

almeno 15 minuti per un massimo di 5 giorni, anche non consecutivi, per ogni sito nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

4. Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, relative ad attività nelle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni, il Comune può prescrivere che venga incaricato un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) per la verifica del reale rispetto dei limiti prescritti, con misurazioni da effettuarsi durante il primo giorno di manifestazione.

Art. 16 – Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai titolari delle attività, di cui all'art. 11 del presente Regolamento, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione o autorizzazione in deroga, sarà comminata, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,00 a €. 10.329,00.
2. Qualora venga accertato il superamento dei limiti sarà comminata, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 5.164,00, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 447/95.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga, concessa ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, sarà comminata, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,00 a €. 10.329,00 fatta salva l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di quanto stabilito nei commi precedenti, il Sindaco ordina la sospensione delle attività rumorose, fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza il Sindaco può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
5. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, determinerà il costo di un ticket di chiamata, da addebitare al cittadino che richiede con urgenza il controllo di una fonte rumorosa. L'addebitamento del ticket al cittadino può avvenire solo nel caso in cui le fonti sonore segnalate e controllate risultino rispettose della normativa vigente: nel caso contrario, il costo dell'intervento va addebitato al responsabile della fonte sonora che superi i limiti ammessi per legge, o per autorizzazione. Questo costo si aggiunge, ovviamente, alle sanzioni pecuniarie prevista dalla normativa vigente e dalla presente regolamentazione.



TITOLO IV

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 17 – Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Art.17 bis - Orario dei Cantieri

1. l'attività dei cantieri è svolta nei giorni feriali, con divieto la domenica e nei giorni festivi, con la seguente articolazione periodale:

Periodo Invernale (1° ottobre -31 maggio) dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle ore 19.30.

Periodo Estivo (1° giugno – 30 settembre) dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15 alle ore 20.00

2. L'esecuzione di lavori disturbanti relativi a demolizioni od escavazioni, ovvero comportanti l'impiego di macchinari rumorosi (esemplificativamente: martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) sono svolti, in tutto il territorio comunale e per tutto l'arco dell'anno, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, con l'unica eccezione, nel periodo 1° Giugno-31 Agosto, nel suddetto periodo, in dette aree sono vietati i lavori di demolizione ed escavazione ed i lavori comportanti l'impiego di macchinari rumorosi potranno essere svolti solo dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30
3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (Es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate.
4. I cantieri relativi ad opere pubbliche la cui ritardata realizzazione può costituire lesione del pubblico interesse, potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai precedenti punti, fermo restando il divieto di attività in orario notturno, nonché l'obbligo di previsione di particolari cautele, nelle prime ore pomeridiane del periodo estivo, preordinate alla minimizzazione del disturbo.
5. Per motivazioni eccezionali, contingenti e documentabili, potrà essere autorizzato anche lo svolgimento dell'attività di cantiere in giornata domenicale o festiva, ferme restando le prescrizioni temporali previste dal precedente comma.

Art. 18 – Autorizzazioni

1. Lo svolgimento delle attività, di cui all'art. 17 del presente Regolamento, devono essere comunicate o autorizzate come indicato agli articoli successivi del presente titolo.
2. Copia dell'autorizzazione con gli orari e la durata complessiva dell'attività rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede



dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

3. Le attività di cantiere di durata inferiore a 7 giorni lavorativi (non reiterati), operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 - 13.00 e le ore 14.00 -19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A),² non necessitano di alcuna autorizzazione in deroga ma va presentata una comunicazione redatta secondo la *scheda – tipo A1* allegata al presente regolamento.
4. Le attività di cantiere di durata superiore a 7 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 - 13.00 e le ore 14.00 -19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A),³ non necessitano di alcuna autorizzazione in deroga ma va presentata una comunicazione redatta secondo la *scheda – tipo A2* allegata al presente regolamento.

Art. 18 bis – Autorizzazioni in deroga

1. Ai sensi dell'art. 6, lettera h), della L. 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 28/01, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 17 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali in deroga del rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. La domanda di autorizzazione in deroga deve essere fatta pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al Comune di Ancona almeno 30 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose. Qualora emergesse la necessità per l'amministrazione di un parere tecnico dell'ARPAM, il soggetto richiedente dovrà presentare a quest'ultima copia della domanda di deroga completa di tutti i suoi allegati.
3. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo **la Scheda – tipo A3** contenente le indicazioni riportate nell'Allegato B del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; l'amministrazione Comunale potrà richiedere, ad integrazione, la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.
4. Le attività di cantiere di cui al successivo art.19, comma 8, devono presentare domanda di autorizzazione in deroga redatta secondo la **Scheda – tipo A3**, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere dell'ARPAM entro 30 giorni dalla richiesta. E' fatto obbligo di detenere l'atto autorizzatorio presso il cantiere edile, a disposizione dell'Autorità di controllo che ne fa richiesta.
5. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili, al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e di minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Sindaco può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
6. All'interno dei cantieri, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi

²inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98 e nelle linee guida della L.R. 28/01 DGR 896/03.

³inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98 e nelle linee guida della L.R. 28/01 DGR 896/03.

dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1°, lett.g), della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altro tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 19 - Orari e limiti di immissione sonora

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere, di cui all'art. 17 del presente Regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 e nel capitolo VI della DGR 896/03, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

Giorni feriali:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8.00-12.00 e 14.00-20.00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12.00-14.00;

Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8.00 - 20.00;

Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20.00-8.00;

Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20.00 - 8.00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento), né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

Giorni prefestivi:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 8.00-12.00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12.00-14.00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento), né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

2. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).
3. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma 2, del presente articolo, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita ad esso esposti. Per la verifica di tale condizione l'Amministrazione Comunale può avvalersi del supporto dell'ARPAM o di un tecnico competente in acustica.
4. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione.
5. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in grado di garantire il rispetto degli orari e dei limiti di rumore di cui ai commi precedenti, possono chiedere specifica deroga.
6. Per contemperare le esigenze dei cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo:
 - a) di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori.

Art. 20 – Emergenze

I cantieri edili, stradali o industriali, attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'esecuzione dell'intervento d'emergenza e pertanto si intendono autorizzati in deroga.

Art. 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Al titolare dell'attività, di cui all'art. 17 del presente Regolamento, per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione o l'autorizzazione in deroga di cui agli artt. 18 e 18 bis, e per le quali viene accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, sarà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 5.164,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, dell'art. 23 della L.R. 28/01 e della L. 689/81) e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,00 a €. 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95).
2. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di autorizzazione e autorizzazione in deroga, concesse ai sensi dell'art. 18 e 18 bis, sarà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,00 a €. 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95) e la sospensione dell'autorizzazione stessa.
3. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 o 2, il Sindaco può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'autorizzazione in deroga, di cui agli artt. 18 e 18 bis, o al rispetto di quanto in esse prescritto. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO V

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI: PERMESSO COSTRUIRE - DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' – AUTORIZZAZIONI

Art. 22 - Trasformazioni territoriali

1. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche del Comune di Ancona, così come stabilito dall'art. 8 L.R. 28/01, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno, definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.
2. Le destinazioni d'uso delle aree devono essere conformi a quanto stabilito dalla classificazione acustica, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.
3. Poiché le previsioni del vigente PRG sono conformi alla classificazione acustica del Comune

di Ancona, le eventuali varianti devono prevedere usi compatibili, pena nullità, oppure occorre prevedere preventivamente una modifica della classificazione acustica.

Art. 23 - Documentazione Acustica

1. Il presente articolo indica la documentazione acustica da presentare ai competenti uffici comunali e che deve essere allegata alla richiesta di permesso di costruire o della Denuncia inizio attività (D.I.A.) o altra autorizzazione o comunque quando previsto dalla normativa nazionale o regionale:
 - A) Documentazione di impatto acustico;
 - B) Documentazione di clima acustico;
 - C) Certificazione acustica degli edifici;
2. La documentazione di cui al punto precedente è suddivisa in 5 categorie:
 - A1 - Relazione previsionale di impatto acustico (ante operam, stima di progetto)
 - A2 - Relazione di valutazione di impatto acustico (post operam, verifiche in opera)
 - B - Relazione di valutazione previsionale di clima acustico (ante operam)
 - C1 - Certificato acustico di progetto (ante operam, stima di progetto)
 - C2 - Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici (post operam, eventuali verifiche in opera).
3. Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, come definito al comma 6 dell'art. 2 della L. 447/95. Il tecnico competente deve risultare regolarmente iscritto nell'elenco della Regione Marche o in uno degli altri elenchi regionali.
4. I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere che pur ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 8 commi 1, 2, 4, L. 447/95, che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, descrivendo la tipologia di attività svolta e attestando che la pratica della stessa non produce aumenti della rumorosità esterna o interna né incrementi dei flussi di traffico.
5. Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli atti abilitativi o richiedere parere preventivo all'ASL o all'ARPAM per gli ambiti di relativa competenza.
6. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore, eccedenti i valori di qualità, saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
7. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato un controllo.

Art. 24 - Valutazione di impatto acustico

1. La valutazione di impatto acustico deve essere effettuata sia per le richieste di permesso di costruire, che per quelle che abilitano all'esercizio.
2. Sono altresì sottoposte a valutazione di impatto acustico le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
3. Ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e della LR 28/01 sono sottoposti a valutazione di impatto acustico le seguenti tipologie di opere e attività e loro varianti:
 - a) Realizzazione, modifica o potenziamento di opere sottoposte a *Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)* di cui all'art. 1 DPCM 372/88 e s.m.i.;

- b) Realizzazione, modifica o potenziamento di opere non sottoposte a *Valutazione di Impatto Ambientale* (VIA) di seguito indicate:
 - c) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - d) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie) D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 258, e s.m.i.⁴;
 - e) discoteche;
 - f) impianti sportivi o ricreativi;
 - g) ferrovie o altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 - h) Impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'art. 3, lettere a) e b), del presente Regolamento, le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri, manicure, lavanderie, riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa; confezione di abbigliamento su misura, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti, giocattoli, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa, ecc.);
 - i) Centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'art. 4, c. 1, lettera g del D.lgs. 114/98, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
 - j) Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della L. 287/91, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago;
4. Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.
5. La documentazione di valutazione di impatto acustico è redatta seguendo i criteri riportati in Allegato C del presente Regolamento; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
6. Le attività non soggette alla predisposizione di tale documentazione sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.
7. Resta comunque facoltà del Comune, sentiti i pareri dell'ARPAM o dell'ASL, richiedere contestualmente al rilascio del permesso di costruire o di autorizzazioni previste, una verifica ad opera realizzata del rispetto dei limiti di immissione ed emissione. I risultati delle verifiche, da effettuarsi con misure sul campo a carico dei soggetti titolari dei progetti, devono essere raccolte, dagli stessi in una relazione di valutazione di impatto acustico.

Art. 25 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. La relazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai

⁴Per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari.

documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti. Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
 - b) ospedali, case di cura e di riposo;
 - c) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione
 - d) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 art. 8 della L. 447/95.
2. La relazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico è redatta seguendo i criteri di cui all'allegato C del presente Regolamento; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
 3. Nel caso in cui la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, al fine di conseguire la compatibilità.

Art. 26 - Certificazione Acustica degli Edifici

1. **Il Certificato Acustico di Progetto** costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessario per verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici passivi degli edifici e deve essere consegnato unitamente alla documentazione di progetto nei seguenti casi:
 - Nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici;
 - Ristrutturazione e/o cambio d'uso di unità immobiliari quando le opere edilizie interessano i muri di tombagno o i muri di confine con altre unità immobiliari;
 - Demolizione e ricostruzione di solai, anche a quote diverse, quando nei due differenti livelli si hanno unità immobiliari funzionalmente autonome;
 - Apertura di finestre, portefinestre o luci sui muri di tombagno o perimetrali o a tetto;Il certificato acustico di progetto non va redatto nel caso di mera sostituzione di finestre o sostituzione degli impianti idro/termo sanitari che non influiscono nelle prestazioni acustiche degli edificio.
Nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, il Certificato acustico di Progetto tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno modificati. Qualora alcune o tutte le prestazioni normative non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora, in base a valutazioni tecniche, economiche o di necessità di restauro conservativo di edifici storici, non possa essere garantito, in fase progettuale, il raggiungimento dei requisiti del DPCM5/12/97, la progettazione dovrà comunque tendere al miglioramento delle prestazioni passive e nel Certificato Acustico di Progetto dovrà essere indicata la prestazione garantita.
2. **Il Certificato di Conformità ai Requisiti Acustici Passivi degli Edifici** costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera; tale certificato deve essere consegnato, in originale, allo sportello unico dell'edilizia con la comunicazione di fine lavori.
3. La predisposizione della Certificazione Acustica degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività

ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

- a) per il rilascio o l'asseverazione del certificato di agibilità di immobili oggetto di permesso di costruire o atti equivalenti relativi a interventi di nuovo impianto, completamento e ristrutturazione edilizia (ove non è richiesto il permesso di costruire la valutazione del rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio 16/04/2010 14.18Attività);
 - b) per il rilascio o l'asseverazione del certificato di agibilità di immobili oggetto di permessi di costruire o atti equivalenti relativi a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici e strutture (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).
4. La certificazione Acustica degli Edifici è una documentazione redatta seguendo i criteri riportati in Allegato C del presente Regolamento; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
 5. La Certificazione di Conformità ai Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del tecnico competente in acustica ambientale congiuntamente al direttore dei lavori ed al proprietario dell'immobile.

Art. 27 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La relazione previsionale di impatto acustico, la relazione di valutazione previsionale di clima acustico e il certificato acustico di progetto deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.
2. La Relazione di valutazione di impatto acustico e il Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici deve essere presentata allo sportello unico dell'edilizia all'atto della comunicazione di fine lavori e comunque prima o contemporaneamente alla richiesta di agibilità o abitabilità.
3. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'ARPAM, la documentazione di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
4. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
5. L'Amministrazione comunale, anche con il supporto dell'ARPAM, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.
6. In caso di controlli, il Comune richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'ARPAM e potranno

essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Art. 28 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L. 447/95 e dell'art. 23 della L.R. n. 28/01, ai proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità alle prescrizioni del presente titolo o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'art. 26, del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,00 a €. 10.324,00.

TITOLO VI

EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Art. 29 - Risanamento e pianificazione

1. Le competenze del Comune di Ancona in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico e della Mobilità ed i Piani di Risanamento di cui al DM 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/04. Gli strumenti di attuazione del PRG devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al Decreto 30/03/04 è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 30 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

1. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada", ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31– Disciplina dei controlli

1. Il Comune di Ancona per le attività di controllo e per le misurazioni, indagini conoscitive e analisi, ai sensi del presente Regolamento, si avvarrà del Corpo di Polizia Municipale e dell'ARPAM⁵ o di un Tecnico Competente in Acustica iscritto all'albo Regionale come definito dall'art. 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.
2. Il Comune effettua controlli dando priorità alle segnalazioni, esposti o lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 33 - Procedimenti e attività in corso

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le attività temporanee in corso di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, devono presentare domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose.

Art. 34 - Abrogazioni e validità

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.
2. E' fatto salvo quanto previsto dal Titolo IV del Regolamento di Polizia Urbana.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

⁵ Ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 60/97



ALLEGATO A

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Le domande di autorizzazione e di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'art. 11 del presente Regolamento, devono comprendere i seguenti elementi: (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente; (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante; denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento; generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio Competente e con gli Organi di controllo designati, la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga; elenco numerato della documentazione allegata.

Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente Regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

MANIFESTAZIONI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 10 GIORNI

1. programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
2. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
3. descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
4. descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

MANIFESTAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 10 GIORNI, ANCHE NON CONSECUTIVI

Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni.

In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- a) stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- b) valutazione dei livelli di rumore residuo LR n. 28/01 (D.M. 16/03/98, all. A, p. 12) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

ALLEGATO B

CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI

Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'art. 17 del presente Regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- a) ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- b) ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- c) generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio Inquinamento Acustico del Settore Tutela Ambiente e con gli Organi di controllo (Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- d) elenco numerato della documentazione allegata.

Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente Regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni

1. descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
2. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
3. descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.
4. descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Cantieri di durata superiore a 60 giorni

Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- a) stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- b) individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- c) valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16/03/98, all. A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La valutazione di impatto acustico è composta di due documenti:

Relazione previsionale di impatto acustico, da redigere prima della realizzazione dell'opera è tesa a verificare la compatibilità acustica dell'opera con il contesto in cui viene inserita.

Relazione di valutazione di impatto acustico, da redigere dopo la realizzazione dell'opera, cioè quando l'opera e le sorgenti di rumore sono esistenti e funzionanti, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Contenuti della Relazione Previsionale di impatto acustico

La Relazione Previsionale di Impatto Acustico deve dimostrare come, la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali. Così come previsto nel piano di classificazione acustica, devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.). Qualora le opere o il loro esercizio producono effetti anche nelle ore notturne dovrà essere valutata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

Le previsioni di impatto acustico che mostreranno un potenziale superamento dei limiti differenziali di immissione o dei limiti assoluti di qualità, dovranno richiedere apposito Nulla Osta e presentare all'ufficio competente del Comune, apposita relazione di valutazione di impatto acustico con misure presso la sorgente entro il termine che sarà stabilito nel permesso di costruire, nel provvedimento di abilitazione, licenza e autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 447/95.

Nel progetto devono essere indicati i dati previsti nella Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003

Deve altresì essere valutato il clima acustico dell'area oggetto dell'intervento prima e dopo la realizzazione dello stesso attraverso una valutazione del clima acustico e una previsione dell'impatto acustico come sotto riportati:

Valutazione del clima acustico ante-operam

Devono essere valutati i livelli di rumore esistenti in zona ante-operam (clima acustico allo stato zero). Devono essere individuate altre sorgenti di rumore insistenti sulla medesima area e descrizione delle caratteristiche di emissione. In particolare dovrà essere fornita indicazione in merito alla densità e alla caratteristiche del traffico veicolari in transito sulle strutture viarie esistenti. Le misure, da effettuarsi sul campo, devono essere seguite secondo la indicazioni riportate per le relazioni di valutazione di clima acustico, almeno nei punti recettori esistenti ed in quelli di prevedibile insediamento in ragione delle vigenti pianificazioni urbanistiche, individuando le principali sorgenti già insediate che concorrono a determinare i livelli globali di immissione.

Previsioni dell'impatto acustico post-operam

La previsione dell'impatto acustico ad opera realizzata è volta a quantificare i livelli di rumore ai confini di proprietà dell'attività od opera soggetta ad autorizzazione e presso i recettori maggiormente esposti. I punti in cui si effettua la previsione (punti di controllo) devono essere riportati su una planimetria in scala opportuna in cui siano evidenziate anche le

sorgenti di rumore e i principali recettori. La previsione può essere effettuata con due differenti metodologie: utilizzo di software commerciali di calcolo o utilizzo di processi di calcolo basati su norme nazionali ed internazionali (UNI, ISO, etc.). Nel primo caso, la relazione deve contenere l'identificazione del software impiegato, il principio del calcolo e gli algoritmi utilizzati. Alla relazione deve essere allegata la puntuale elencazione e la sequenza di tutti i dati in ingresso utilizzati e deve essere data spiegazione delle scelte operate nel caso di opzioni che il programma propone. Nel caso di processi di calcolo basati su norme nazionali ed internazionali, la relazione deve contenere l'esatta bibliografia dei riferimenti normativi utilizzati e deve motivare e giustificare le eventuali variazioni o approssimazioni introdotte nel calcolo. In ogni caso dovrà essere indicata l'accuratezza della stima dei valori dei livelli sonori ottenuti dal calcolo previsionale. Se le sorgenti sonore sono collocate all'interno di edifici a prevalente destinazione d'uso residenziale, occorre utilizzare procedure di calcolo per valutare il rispetto dei limiti differenziali di immissione negli alloggi confinati. In tal caso il processo di calcolo dovrebbe partire dall'analisi del livello sonoro nel locale emittente, per poi valutare la trasmissione per via aerea e per via strutturale. In entrambi i predetti casi, la previsione d'impatto dovrà tener conto del clima acustico valutato ante-operam e degli eventuali incrementi dovuti al nuovo insediamento. Dovrà essere valutata la rumorosità delle aree destinate al parcheggio ed alle attività di carico/scarico delle merci, con particolare riferimento alle manovre dei veicoli pesanti.

Confronto con i limiti di riferimento

I valori di livello sonoro previsti dovranno essere opportunamente analizzati ed eventualmente corretti tenendo conto della normativa vigente (DM 16/03/98) e rapportati al periodo di riferimento ove previsto, e confrontati con:

livelli assoluti di immissione;

livelli assoluti di emissione;

livelli differenziali di immissione;

valori di qualità;

relativi alla classificazione acustica dell'area in esame.

Per quanto riguarda la valutazione del criterio differenziale, la stima del valore incrementale dovuta a sorgenti ubicate all'esterno dell'edificio recettore può essere effettuata in facciata all'edificio maggiormente disturbato.

Nel caso di superamento di uno dei limiti, la redazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni. In tal caso sarà necessario un apposito N.O. del Comune e successiva verifica che deve essere effettuata con misure fonometriche successivamente alla realizzazione dell'opera.

Contenuti della Relazione di valutazione di impatto acustico

La Relazione di valutazione di Impatto Acustico deve contenere:

1. Dati di progetto:

Tutti i dati di progetto previsti per la Relazione Previsionale di Impatto Acustico.¹

2. Valutazione del clima acustico ante-operam:

Tutte le valutazioni previste per la Relazione Previsionale di impatto Acustico.² Ogni eventuale variazione delle valutazioni riportate nella relazione previsionale deve essere giustificata e opportunamente documentata.

3. Valutazione del clima acustico post-operam:

- La valutazione dell'impatto acustico post-operam (clima acustico allo stato uno) è volta a quantificare i livelli di rumore ai confini di proprietà dell'attività e presso i recettori maggiormente esposti.

¹ Nel caso in cui la Valutazione di impatto Acustico sia un documento conseguente ad una Relazione Previsionale di Impatto Acustico già presentata al Comune, tali dati possono essere omessi e deve essere fatto esplicito riferimento ai dati contenuti nella relazione già presentata. Deve essere dichiarata ogni eventuale variazione ai dati di progetto.

² Vedi nota n. 18

- I punti in cui si effettuano i rilievi (punti di controllo) devono essere gli stessi indicati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico.
- I punti di misura devono essere preferibilmente individuati anche con documentazione fotografica e comunque riportati su una planimetria in scala non inferiore a 1:500 in cui siano evidenziate anche le sorgenti di rumore e i principali recettori.
- La valutazione post-operam dovrà tener conto anche di tutti gli incrementi del clima acustico (valutato ante-operam) per effetto del nuovo insediamento (aree destinate al parcheggio a servizio dell'insediamento, attività di carico/scarico delle merci, ecc.).
- Per gli impianti, le opere e le attività collocate all'interno di edifici a prevalente destinazione d'uso residenziale, la valutazione del rispetto dei limiti differenziali di immissione, potrà essere condotta o direttamente negli ambienti dei recettori, se ne è consentito l'accesso, o misurando l'effettivo livello sonoro nel locale emittente e verificando la correttezza delle ipotesi di previsione contenute nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, se presentata. In quest'ultimo caso, partendo da tale dato deve essere valutato con opportuno metodo di calcolo il rispetto dei limiti differenziali di immissione negli ambienti confinanti tenendo conto della trasmissione per via aerea e per via strutturale.
- Le valutazioni di impatto acustico che non derivano da precedente presentazione di Relazione Previsionale, dovranno rispettare quanto stabilito nei punti precedenti per la descrizione del metodo di calcolo utilizzato per le previsioni.

4. Confronto con i limiti di riferimento:

I valori di livello sonoro misurati dovranno essere opportunamente analizzati, corretti e rapportati al periodo di riferimento ove previsto, e confrontati con:

- livelli assoluti di immissione;
- livelli assoluti di emissione;
- livelli differenziali di immissione;
- valori di qualità;

relativi alla classificazione acustica dell'area in esame e delle aree confinanti.

Per quanto riguarda la valutazione del criterio differenziale, la valutazione del valore incrementale dovuto a sorgenti esterne può essere effettuato anche mediante misure in facciata dell'edificio del recettore sensibile maggiormente disturbato.

In caso di superamento di uno dei limiti di cui sopra la valutazione di impatto acustico dovrà contenere:

- a) Le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato all'individuazione delle tipologie di interventi e alle modalità di adeguamento previste;
- b) La descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica, fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche acustiche e ad individuarne le riduzioni dei livelli sonori. Deve essere indicata l'entità delle riduzioni previste per le varie postazioni rispetto alle quali l'intervento di bonifica è stato progettato. Le modalità di previsione devono essere descritte secondo quanto previsto precedentemente (contenuti della relazione previsionale di impatto acustico).
- c) Le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento, la sua articolazione con la sequenza cronologica dei singoli interventi e l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o il legale rappresentante dell'attività si impegna ad attuare questi ultimi e, comunque, la data entro la quale si prevede di concludere il piano di risanamento.

5. Il Servizio Competente del Comune, valutate le entità di superamento dei limiti, stabilirà le modalità di concessione dell'autorizzazione richiesta, definendo le tempistiche ammesse per il rientro nei limiti e/o inibendo, se del caso, l'utilizzo di quei macchinari ritenuti responsabili del superamento dei limiti.



Documentazione di Clima Acustico

La documentazione di clima acustico consiste in una relazione di valutazione previsionale di clima acustico.

La relazione di valutazione previsionale del clima acustico costituisce il documento, previsto per le aree destinate alle tipologie di insediamento, in cui la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione e sono preferenzialmente classificate in classe I.

Scopo della valutazione previsionale del clima acustico è la caratterizzazione della situazione acustica "in essere" di una determinata area, da intendersi come la rumorosità propria ed abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo.

I soggetti titolari dei progetti e delle opere di cui all'articolo precedente, devono presentare unitamente al permesso di costruire o DIA (dichiarazione inizio attività), la relazione di valutazione previsionale di clima acustico.

La caratterizzazione della situazione acustica deve essere effettuata mediante misurazioni "in situ" eventualmente affiancate da valutazioni previsionali in punti considerati sensibili. La relazione tecnica, esplicitando la situazione di esposizione al rumore che caratterizza le aree su cui si intendono realizzare gli interventi, dovrà consentire di effettuare preventive valutazioni sull'idoneità dell'area alla destinazione ipotizzata, di identificare la presenza di vincoli alla classificazione acustica di progetto da attribuire all'insediamento (in particolare nel caso di funzioni residenziali), e di operare le più opportune scelte di assetto planivolumetrico.

La relazione di valutazione previsionale del clima acustico deve essere presentata anche nei casi in cui le opere di cui sopra, si realizzano per effetto di un cambio di destinazione d'uso di un'area preesistente e diversamente utilizzata.

Contenuti della relazione di valutazione previsionale di clima acustico

1. Descrizione generale:

Generalità del richiedente, descrizione sintetica della tipologia di insediamento che si intende realizzare e, nel caso di insediamenti residenziali, elenco delle tipologie di opere quali aeroporti, strade, discoteche, locali dove sono installati impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie che si trovano in prossimità dell'insediamento stesso.

2. Descrizione dell'Area di Studio:

Delimitazione dell'area oggetto dello studio e delle aree circostanti su cartografia.

La cartografia, riguardante la situazione ante operam, deve permettere di identificare le principali sorgenti di rumore presenti nell'area di studio o che abbiano ricaduta acustica sull'area in studio, le caratteristiche geomorfologiche, la destinazione d'uso del territorio e la classificazione acustica assegnata allo stesso.

Descrizione in dettaglio delle sorgenti di emissione acustica ubicate nell'intorno dell'area in esame la cui rumorosità abbia ricadute sull'area di realizzazione dell'insediamento. Dovrà essere posta particolare cura nella descrizione delle caratteristiche di emissione e/o di funzionamento delle infrastrutture dei trasporti (strade e parcheggi, ferrovie e scali ferroviari, aeroporti, ecc...), degli stabilimenti industriali, degli esercizi commerciali e delle aree o delle attività dedicate allo svago (impianti sportivi o ricreativi, teatri, sale da concerto, teatri all'aperto, discoteche, locali pubblici in esercizio durante le ore notturne, ecc...).

3. Descrizione dell'insediamento:

Devono essere descritte le principali caratteristiche dell'insediamento che si intende realizzare:

- Planimetrie concernenti l'ubicazione degli edifici e degli spazi aperti in relazione alle sorgenti acustiche individuate nell'area in esame;
- Gli assetti planivolumetrici,
- Le tipologie di utilizzo dei locali interni e delle aree esterne;
- La collocazione degli impianti tecnologici,

- La descrizione generale dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti previsti nel progetto.

4. Caratterizzazione acustica - misure in situ:

La caratterizzazione acustica dell'area dovrà essere effettuata attraverso misurazioni eseguite in situ e/o mediante calcolo previsionale, tenuto conto delle caratteristiche di emissione sonora delle singole sorgenti individuate nella descrizione dell'area in studio così come previsto Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003.

5. Compatibilità dell'opera:

I valori rilevati o calcolati nei punti di controllo, riferiti al periodo diurno e notturno, devono essere confrontati con i valori limite di immissione e di qualità previsti per la classe di appartenenza dell'area in esame.

I valori previsti all'interno degli edifici devono essere compatibili con l'utilizzo che ne viene proposto nel progetto di realizzazione.

Qualora la particolare esposizione dei ricettori lo richieda, dovrà altresì valutarsi il rispetto dei valori limite differenziali in relazione alle diverse sorgenti fisse significativa nonché dei valori limite di immissione delle infrastrutture di trasporto nelle rispettive fasce territoriali di pertinenza.

Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità.

Dovranno essere inoltre descritte le eventuali variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento soprattutto se quest'ultimo è collocato in prossimità di aree residenziali o particolarmente protette, prendendo in considerazione anche le modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico indotti dall'insediamento previsto.

Il Servizio Competente del Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere la integrazioni ritenute necessarie. Il Comune ha facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo alla realizzazione dell'opera per accertare il rispetto dei valori limite e la congruità delle stime previsionali prodotte.

Certificazione acustica degli edifici

La certificazione acustica degli edifici si applica agli ambienti abitativi individuati nella tabella A del DPCM 5.12.97 è costituita da 2 documenti:

- Il certificato acustico di progetto
- Il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici.

Certificato acustico di progetto

Il certificato dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- 1) relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area.
- 2) studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- 3) studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- 4) scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- 5) calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- 6) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97
- 7) stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera. Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

Certificato di conformità di requisiti acustici passivi degli edifici

Il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici conclude la certificazione acustica di un edificio ed ha validità 10 anni dalla data del rilascio e decade se intervengono modifiche o variazioni di destinazione d'uso dell'immobile e accompagnerà l'immobile o la singola unità immobiliare in tutte le contrattazioni di vendita e di locazione dello stesso.

Tale certificato attesta, anche sulla base della dichiarazione di conformità al progetto del direttore dei lavori, che l'edificio è conforme ai requisiti acustici passivi stabiliti dalle norme. Qualora ritenuto necessario verrà eseguito un collaudo in opera con misurazioni.

Nel certificato si dovrà tener conto di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale.

Qualora si ricorra al collaudo in opera, dovranno essere utilizzate le metodologie previste dal DPCM 5/12/97: in particolare dovranno essere collaudati per ogni unità immobiliare o per ogni tipologia di unità immobiliari, nel caso di strutture edilizie similari, i seguenti parametri:

- L'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti;
- L'indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata;
- L'indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato;
- Il livello massimo con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici;
- Il livello continuo equivalente degli impianti tecnologici a funzionamento continuo.

L'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata dovrà tener conto in media delle misurazioni eseguite su tutti gli ambienti contigui alle chiusure esterne dell'unità immobiliare. Per qualsiasi intervento resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di richiedere il certificato di conformità corredato delle prove di collaudo in opera con misurazioni.

Per quanto non sopra specificato, si deve far riferimento alle linee guida proposte dalla Regione Marche.



Appendice

Tabella A: valori limite – artt. 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/97:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		Limiti di immissione Assoluti Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		diurno	notturno	diurno	notturno
		(06:00-22:00)	(22:00-06:00)	(06:00-22:00)	(22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Tabella B: valori limite differenziali – art. 4, D.P.C.M. 14/11/97 (differenza tra il livello di rumore ambientale – prodotto da tutte le sorgenti esistenti compresa la sorgente disturbante in esame – e il livello di rumore residuo rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00):

+5dB(A)

Periodo notturno (22:00-06:00):

+3dB(A)

Tabella C: valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A, D.P.C.M. 5/12/97, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) LA _{max} con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	25 dB(A) LA _{eq} o 35dB(A) a seconda della categoria degli edifici confronto Tabella B Allegato A DPCM 5/12/97



LEGISLAZIONE DI RIFERRIMENTO

Disposizioni legislative statali

- Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Disposizioni legislative regionali

- Legge Regionale n. 28 del 14 novembre 2001, “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche”.
- Deliberazione della Giunta Regionale del n. 896/AM/TAM del 24/06/2003, “ criteri e linee guida di cui all'art. 5 comma 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) , all'art. 12, comma 1, all'art. 20 comma 2 della LR n. 28/2001”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n 809 del 10 luglio 2006.



MODULISTICA - Domande di Autorizzazione tipo

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo, i modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee:

Cantieri

- Scheda A1- *Comunicazione* per attività temporanea di CANTIERI DI BREVE DURATA (inferiore a 7 giorni), che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale;
- Scheda A2- *Comunicazione* per attività temporanea di CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 7 GIORNI, che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale;
- Scheda A3-*Domanda in deroga* per attività temporanea di CANTIERI che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

Manifestazioni

- Scheda B1-*Domanda* per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;
- Scheda B2-*Domanda in deroga* per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.



SCHEDA TIPO A1

Comunicazione per attività temporanea di **CANTIERI**
di **BREVE DURATA** (inferiore ai 7 gg lavorativi)
che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di ANCONA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via: _____ n: _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in: _____ Via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

COMUNICA

ai sensi della L.R.n.28/2001 l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- Altro _____

sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari indicati nella D.G.R. (Regione Marche) n. _____ attuativa della L.R. n. 28/2001 e nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma _____

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)



SCHEDA TIPO A2

Comunicazione per attività temporanea di **CANTIERI**
di **DURATA SUPERIORE A 7 GIORNI**,
che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di ANCONA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via: _____ n: _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in: _____ Via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

COMUNICA

ai sensi della L.R.n.28/2001 l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- Altro _____

sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari indicati nella D.G.R. (Regione Marche) n. _____ attuativa della L.R. n. 28/2001 e nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma _____

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)



SCHEMA TIPO A3

Domanda in deroga speciale per attività temporanea di **CANTIERI**
che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di ANCONA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via: _____ n: _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in: _____ Via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga speciale, ai sensi dell'art. 16 della L.R.n.28/2001 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- Altro _____

sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare:

- gli orari previsti dalla D.G.R. n. ____ (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
- i valori limite previsti dalla D.G.R. n. ____ (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto

per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma _____

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

SCHEDA TIPO B1

Domanda per **MANIFESTAZIONI** a carattere temporaneo
che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di ANCONA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via: _____ n: _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in: _____ Via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 16 della L.R.n.28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

- In area appositamente destinata dal Comune secondo quanto previsto dall'art 2 comma 1 della L.R. 14.11.2001 n.28
- In altra area

Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nella D.G.R. (Regione Marche) n. ____ attuativa della L.R. n.28/2001 e nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma _____

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)



SCHEMA TIPO B2

Domanda in deroga per **MANIFESTAZIONI** a carattere temporaneo
che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di ANCONA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a: _____ in via: _____ n: _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in: _____ Via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R.n.28/2001 per lo svolgimento di
attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli
a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
L'attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

- In area appositamente destinata dal Comune secondo quanto previsto dall'art 2
comma 1 della L.R. 14.11.2001 n.28
- In altra area

Il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare

- gli orari previsti dalla D.G.R. n. _____ (Regione Marche) e dal Regolamento
Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
- i valori limite previsti dalla D.G.R. n. _____ (Regione Marche) e dal Regolamento
Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto, per i motivi
espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed
allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda
corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del
DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma _____

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare
copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR